



SEGRETERIA DI STATO  
LAVORO

Prot. n.2009/9

San Marino, 14 Giugno 2013/1712 d.F.R.

Ill.mo Consigliere

**Tonnini Elena**

e p.c. Spett. le

**Segreteria Istituzionale**

-Loro sedi -

**Oggetto: RISPOSTA ALL'INTERPELLANZA SCRITTA DEL CONSIGLIERE ROBERTO CIAVATTA**

In riferimento alla Sua richiesta di risposta scritta dell'interpellanza presentata in data 20/05/2013, ritengo necessario premettere quanto segue:

In ottemperanza all'art. 4 della Legge 25 Luglio 2003 n. 97 in merito all'attribuzione ai funzionari della Sezione Ispettorato dell'Ufficio del Lavoro del potere di intimare l'immediata cessazione del rapporto di lavoro abusivo si precisa che:

- a) all'Ispettorato del Lavoro è affidato il compito di vigilare sulla applicazione delle norme in materia di lavoro;
- b) gli Ispettori sono autorizzati a visitare in qualunque ora del giorno, e, ove occorre della notte, gli opifici, i cantieri e in genere i locali adibiti all'esercizio delle aziende industriali, commerciali, agricole e i locali attinenti, esclusi quelli destinati ad abitazione;
- c) le visite ispettive vengono eseguite giornalmente in tutte le attività in base ad un programma di lavoro concordato tra Direzione e Ispettorato e a seguito di segnalazioni identificate e registrate in apposito registro riservato e tenuto esclusivamente dal Capo Sezione Ispettorato;
- d) l'Ispettorato del Lavoro predispone azioni di controllo in azione coordinate con le forze di Polizia ed in particolare con il Corpo di Polizia Civile.

Per quanto concerne l'operatività:

a conclusione della Visita Ispettiva viene rilasciato un Verbale d'ispezione firmato dagli ispettori e dal responsabile della Ditta o in sua assenza viene rilasciato per ricevuta a un dipendente o persona in atteggiamento lavorativo presente sul luogo dell'ispezione.

Il Verbale è la fotografia fedele di quanto rilevato dagli Ispettori del Lavoro al momento del controllo, dove identificano le persone presenti al lavoro, in atteggiamento lavorativo, con documento di riconoscimento, indicando il lavoro che eseguono o la mansione espletata ed il luogo dove operano. Inoltre, quando è possibile, da parte degli Ispettori durante la visita vengono esaminati documenti utili ad identificare la natura del rapporto di lavoro o la sua regolarità.



SEGRETERIA DI STATO  
LAVORO

Entrando nel merito dell'interpellanza si precisa che, vi sono differenti interventi normativi in base ai quali viene attribuito il potere di intimare l'immediata sospensione dell'attività senza autorizzazione o in presenza di rapporto di lavoro irregolare:

- L'art. 4 della Legge 25/07/2003 n. 97 - l'ordine viene impartito contestualmente all'accertamento dell'infrazione. La disciplina del rapporto irregolare e le relative sanzioni amministrative sono regolamentate dall'art. 21 del Decreto delegato 5 ottobre 2011 n. 156;
- per ditta forense senza autorizzazione, interviene l'art. 52 della Legge 17/02/1961 n. 7 e la Legge 127/1995

E' necessario precisare che al momento della Visita Ispettiva gli Ispettori del Lavoro o gli Agenti dei Corpi di Polizia che collaborano in tale materia, non sono sempre in grado di verificare in loco e con certezza se la natura del rapporto di lavoro è irregolare o se la ditta che sta operando in territorio è in possesso di specifica autorizzazione.

In questi casi non si procede immediatamente ad intimare la cessazione dell'attività lavorativa senza autorizzazione o la cessazione del rapporto di lavoro irregolare ma, durante la Visita Ispettiva si diffida verbalmente e si informa che l'eventuale proseguimento di ogni attività non regolare comporterà aggravanti.

Per le ditte forensi formalmente, come previsto dalla legge n.127/1995 art.2 comma 4, l'intimazione dell'immediata cessazione è contestuale all'accertamento dell'infrazione che avviene di solito, dopo le verifiche effettuate dal Capo Sezione Ispettorato in collaborazione anche con altri Uffici, entro massimo uno o due giorni dalla consegna del verbale di ispezione.

Tale documento viene inviato alla ditta forense per lettera A.R.

Per le ditte sammarinesi, l'intimazione dell'immediata cessazione del rapporto di lavoro irregolare, di solito, avviene formalmente con l'emissione dell'Ingiunzione di Pagamento.

Questa viene comminata dal Direttore dell'Ufficio del Lavoro dopo che il Capo della Sezione Ispettorato ha accertato, contestato ed elevato con lettera A.R. l'irregolarità del rapporto di lavoro.

La procedura si determina in quanto, a seguito dell'accertamento del Capo Sezione Ispettorato sull'atto amministrativo di contestazione, come previsto dalla normativa in materia, vengono assegnati al contravventore 20 giorni per presentare ricorso alla Direzione dell'Ufficio del Lavoro.

Trascorso tale termine il Dirigente Ufficio del Lavoro, in caso di ricorso non presentato o non accolto, provvede immediatamente ad emettere l'Ingiunzione di Pagamento, da questo momento si intima l'immediata cessazione del rapporto irregolare.

Concludendo si occorre considerare che il concetto di "potere di intimare l'immediata cessazione del rapporto di lavoro abusivo" ha evidentemente una valenza non sempre letteralmente temporale legata al momento del sopralluogo ma , come illustrato sopra, anche di non prosecuzione dello stesso rapporto così come impropriamente instaurato dal datore di lavoro.

Ritengo inoltre opportuno sottolineare come l'azione dell'Ispettorato del Lavoro sia costante e in continuo rafforzamento anche grazie alla fattiva collaborazione delle Forze di Polizia.

E' volontà del sottoscritto e del Governo proseguire nelle azioni di controllo, anche nella consapevolezza che si può arrivare a situazioni di crisi per alcune attività recidive, visto che si procura un danno al lavoratore, allo Stato e al sistema paese anche attraverso una "sleale concorrenza".

p. Il Segretario di Stato per il Lavoro  
la Cooperazione e l'informazione

Iro Belluzzi

